

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola, a conclusione di un procedimento di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 (*Codice del Terzo settore o CTS*) e degli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 65/2020, i rapporti di partenariato che si instaurano tra la Società della Salute (SdS) e gli enti del Terzo settore (in seguito, *enti partner*) per la realizzazione del servizio di accompagnamento sociale, così come definito dal "*Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale*" approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 1/2017. Rientra nell'ambito del servizio anche la messa a disposizione, da parte degli enti del Terzo settore firmatari della presente convenzione che aderiranno a tale iniziativa, di personale volontario da impiegare in qualità di accompagnatori di alunni con disabilità sugli scuolabus comunali.
2. Il servizio di accompagnamento sociale, come sopra definito, è stato oggetto di un percorso di coprogettazione. La SdS e gli enti partner hanno ritenuto che un modello di amministrazione condivisa accresca la capacità di intervento attraverso la convergenza di risorse su obiettivi comuni. La presente convenzione, costituisce il frutto della collaborazione delle parti nella definizione degli obiettivi e la condivisione delle risorse economiche, materiali e immateriali.
3. I verbali del procedimento di coprogettazione sono riportati nell'**allegato A1** alla presente convenzione a formarne parte integrante.

Art. 2 - Destinatari del servizio di accompagnamento sociale

1. Il servizio di accompagnamento sociale, come definito all'art. 1 della presente convenzione, è rivolto a persone in carico al servizio sociale professionale della SdS che si trovano in condizione di particolare disagio (psico-fisico, familiare, sociale ed economico) o di disabilità, nonché a persone anziane fragili o non autosufficienti e a minori.
2. Il servizio è considerato parte di un progetto di vita o di un progetto assistenziale personalizzato per l'inserimento della persona nelle strutture diurne e nelle sedi di percorsi scolastici, di socializzazione e/o di inserimento lavorativo. Gli enti partner e gli altri enti di cui all'art. 3 della presente convenzione organizzano il servizio secondo le indicazioni e le modalità definite dal progetto personalizzato comunicato dal servizio sociale professionale.
3. Per ogni persona accompagnata è redatta, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, una scheda tecnica di servizio contenente almeno i seguenti dati:
 - i dati anagrafici della persona;
 - l'indirizzo di residenza/domicilio della persona;
 - i contatti e i riferimenti telefonici della persona o di chi ne esercita la tutela giuridica;
 - il luogo o i luoghi di destinazione (nonché i luoghi di avvio del servizio di accompagnamento sugli scuolabus comunali);
 - i giorni e gli orari di frequenza dell'attività per la quale è necessario l'accompagnamento;
 - le caratteristiche della persona accompagnata (fra cui se si tratta di persona in sedia a ruote);
 - l'esigenza di un accompagnatore a bordo (si/no);
 - l'esigenza di un accompagnatore professionale a bordo (si/no, con motivazione);
 - eventuali ulteriori informazioni operative relative alla modalità di svolgimento del servizio (presenza di barriere architettoniche nell'abitazione, luoghi di rientro dall'accompagnamento diversi dalla residenza/domicilio, ecc.).

Art. 3 - Soggetti della coprogettazione

1. La SdS è l'ente pubblico procedente che ha indetto la procedura ai sensi dell'art. 55 del CTS e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020 al fine di individuare con gli enti partner le modalità di realizzazione del servizio di accompagnamento sociale.

2. Gli enti partner sono gli enti del Terzo settore, di cui al CTS, iscritti al Registro Unico Nazionale o nei registri equivalenti ai sensi dell'art. 101, comma 2, del CTS medesimo, che sottoscrivono la presente convenzione in esito al tavolo di coprogettazione di cui al decreto del direttore della SdS n. 113/2022, apportando risorse materiali, immateriali o economiche utili a migliorare la qualità del servizio.

3. Gli altri enti del partenariato sono i soggetti che hanno partecipato al procedimento di coprogrammazione e coprogettazione in qualità di portatori d'interesse.

4. Nell'ambito dell'attività di coprogrammazione e di coprogettazione gli enti partner hanno condiviso la necessità di individuare un coordinamento operativo, quale unico interlocutore della SdS per l'attivazione e la gestione dei servizi. Le funzioni di coordinamento operativo, così come risulta dagli esiti della coprogettazione, sono assegnate e sono svolte da Esculapio ODV, organizzazione di volontariato, con sede in Firenze in Via della Mattonaia, n. 17 (C.F. 94108540488).

5. Nell'ambito dell'attività di coprogrammazione e di coprogettazione è stata altresì condivisa l'esigenza di istituire una Cabina di regia, quale tavolo periodico di verifica e monitoraggio del servizio, un Gruppo di verifica delle attività di programmazione e organizzazione dei servizi svolte da Esculapio ODV in qualità di coordinamento operativo, e un'Assemblea di partenariato, quale organo rappresentativo di tutti i partner del progetto.

Art. 4 - Impegni della Società della Salute

1. Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la SdS:

- a) invia, adottando specifiche misure di sicurezza in tema di protezione dei dati personali, le richieste di attivazione dei servizi di accompagnamento, specificando i dettagli dei singoli progetti personalizzati, funzionali all'individuazione dell'ente partner da impegnare nella realizzazione degli stessi, nonché il costo standard rimborsabile;
- b) in avvio delle attività oggetto della presente convenzione, comunica al coordinamento operativo i servizi da svolgere (persone da accompagnare e luoghi di destinazione);
- c) autorizza con propria comunicazione al coordinamento operativo l'attivazione dei servizi proposti;
- d) laddove vi sia un nuovo accompagnamento da attivare o una variazione di quanto già approvato, dà la propria autorizzazione scritta in merito alla nuova previsione del costo standard rimborsabile ricalcolato secondo le modalità di cui all'art. 11 della presente convenzione;
- e) a seguito di specifica rendicontazione bimestrale con indicazione delle persone fruitrici del servizio e dei dati necessari, corrisponde agli enti partner un contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e dello specifico Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci della SdS n. 19/2023, a titolo di rimborso delle spese, secondo le modalità di cui all'art. 11 della presente convenzione;
- f) riconosce Esculapio ODV quale ente che svolge funzioni di coordinamento operativo del servizio ed eroga il relativo contributo a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci della SdS n. 19/2023;
- g) individua propri referenti (amministrativi e professionali) che possano interloquire con Esculapio ODV e con gli enti partner in caso di problematiche gravi e urgenti nella gestione delle persone accompagnate;
- h) effettua periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza e ha facoltà di effettuare sopralluoghi senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare la qualità del servizio;
- i) contesta, quantifica e, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione, applica le sanzioni per le inadempienze accertate nell'esercizio delle attività previste.

Art. 5 - Impegni dell'ente partner

1. Per lo svolgimento del servizio di accompagnamento sociale ciascun ente partner si impegna a:

- a) riconoscere e condividere gli obiettivi fissati nel procedimento di coprogrammazione e gli scopi che hanno ispirato il procedimento di coprogettazione;
 - b) mantenere la qualifica di ente del Terzo settore, ai sensi di quanto previsto dal CTS;
 - c) riconoscere Esculapio ODV come il soggetto individuato per lo svolgimento della funzione di coordinamento operativo;
 - d) riconoscere la Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione come il tavolo periodico di verifica dell'andamento del servizio;
 - e) riconoscere il Gruppo di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione come il tavolo in cui valutare l'attività di programmazione e organizzazione dei servizi svolta da Esculapio ODV in qualità di coordinamento operativo
 - f) riconoscere l'Assemblea di partenariato di cui all'art. 8 della presente convenzione come organo di rappresentanza di tutti gli enti partner, anche con funzioni di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi fissati nel procedimento di coprogrammazione e gli scopi che hanno ispirato il procedimento di coprogettazione;
 - g) garantire la disponibilità del proprio personale, volontario o dipendente, per la realizzazione del servizio, compreso quello di accompagnamento sugli scuolabus comunali per gli enti del Terzo settore firmatari della presente convenzione che aderiranno a tale iniziativa;
 - h) assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione del personale, volontario o dipendente, impiegato nel servizio, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
 - i) non sospendere unilateralmente il servizio, a eccezione di interruzioni dipendenti da cause di forza maggiore (per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'ente partner o della SdS, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza);
 - j) assicurarsi con polizza di responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento che possa verificarsi nella realizzazione del servizio, sollevando la SdS da qualsiasi responsabilità per eventuali danni conseguenti;
 - k) assicurare il personale volontario impiegato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, così come previsto dall'art. 18 del CTS (la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro, a garanzia di sinistri che possano derivare alle persone fruitrici del servizio o a terzi durante l'espletamento dello stesso, ivi compresi gli infortuni del conducente o dell'accompagnatore e la copertura globale delle persone accompagnate, e una durata non inferiore a quella della presente convenzione, compreso il suo eventuale rinnovo);
 - l) svolgere il servizio in modo conforme alle disposizioni nazionali e regionali del settore, inclusi gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli derivanti dalle norme in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica;
 - m) garantire che il rapporto con il personale dipendente impiegato nel servizio venga regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 65/2020;
 - n) aver provveduto all'adeguamento agli obblighi relativi all'accreditamento di cui alla legge regionale n. 82/2009, e ss.mm.ii.;
 - o) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite alle persone beneficiarie del servizio e rispettare le disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione;
 - p) presentare la specifica rendicontazione sui servizi svolti, con l'indicazione delle persone accompagnate e dei dati necessari, secondo gli schemi riepilogativi predisposti dalla SdS.
2. Il personale dell'ente partner, a qualunque titolo impiegato nel servizio, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della SdS e risponde del proprio operato esclusivamente all'ente partner.
3. Ogni ente partner individua un proprio responsabile operativo quale unico referente del coordinamento operativo, che deve periodicamente:
- a) verificare con il coordinamento operativo la dislocazione dei singoli servizi;
 - b) comunicare variazioni relative all'iniziale disponibilità di mezzi;

- c) comunicare variazioni relative alla capacità massima di accompagnamento;
- d) informare di eventuali criticità operative dei servizi attivati.

Art. 6 - Impegni del coordinamento operativo

1. Esculapio ODV svolge la funzione di coordinamento operativo del servizio di accompagnamento sociale, gestendo una centrale unica di coordinamento.
2. L'attività di coordinamento operativo consiste nella ricezione della richiesta di attivazione del singolo servizio da parte della SdS e nell'individuazione dell'ente partner da impegnare nella realizzazione dello stesso sulla base dei criteri di:
 - a) disponibilità di mezzi adeguati al servizio;
 - b) disponibilità di volontari adeguatamente formati, anche in relazione a eventuali specifiche esigenze della persona da accompagnare;
 - c) vicinanza tra la sede dell'ente partner e la residenza o il domicilio della persona da accompagnare, ovvero del luogo di destinazione o di avvio del servizio (per l'accompagnamento sugli scuolabus comunali), anche con finalità di riduzione dell'impatto ambientale del servizio;
 - d) non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi, quando ciò si renda possibile senza creare disagio alle persone da accompagnare;
 - e) possibilità di proporre disgiuntamente a più enti partner la realizzazione di un servizio che si rilevasse particolarmente complesso o le cui caratteristiche richiedessero una loro collaborazione.
3. Ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte della SdS, Esculapio ODV provvede a individuare l'ente partner a cui attribuire la sua realizzazione sulla base dei criteri indicati al precedente comma 2.
4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione, Esculapio ODV comunica alla SdS:
 - a) l'ente partner che svolge il servizio;
 - b) la data di avvio del servizio;
 - c) le modalità di realizzazione del servizio (viaggio in auto, mezzo attrezzato o pulmino);
 - d) il costo standard applicabile per il singolo mezzo ai fini del rimborso (la specifica deve indicare il chilometraggio annuo previsto in base ai servizi assegnati, con moduli che saranno elaborati di concerto tra la SdS e il coordinamento operativo).
5. Esculapio ODV comunica alla SdS eventuali problemi e controversie rilevanti nel rapporto con gli enti partner, nelle forme e con i tempi che saranno individuati dalla Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione.
6. Esculapio ODV collabora alla Cabina di regia, fornendo report e dati relativi all'attività svolta e partecipa al Gruppo di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione.
7. In fase di avvio delle attività, Esculapio ODV predispose una proposta organizzativa dei servizi (ripartiti fra gli enti partner).
8. Per ogni nuovo servizio da attivare o per ogni variazione di un servizio attivato, Esculapio ODV rielabora la previsione chilometrica annua presunta del mezzo dedicato al nuovo servizio attivato o a quello eventualmente modificato (i nuovi servizi o le variazioni preventivamente non autorizzate dalla SdS non potranno essere rimborsati all'ente partner).
9. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Esculapio ODV mette a disposizione:
 - a) personale adeguato (le figure individuate dovranno aver conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e vantare esperienza professionale nel settore e conoscenza del territorio);
 - b) strumentazione adeguata, consistente almeno in una postazione operativa attrezzata, hardware, software di gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino e materiale, anche di consumo, per il funzionamento degli uffici;
10. L'orario di svolgimento del servizio è dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
11. L'importo annuo massimo del contributo di cui all'art. 11 della presente convenzione è stimato in € 57.000,00. Ai fini della sua erogazione Esculapio ODV deve presentare una rendicontazione semestrale.

Art. 7 - La Cabina di regia e il Gruppo di verifica

1. Al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio del servizio, nonché di esercitare una valutazione sulla qualità dello stesso, è istituita una Cabina di regia che si compone dei seguenti soggetti:

- a) il direttore, i dirigenti, i funzionari amministrativi e gli assistenti sociali della SdS interessati dalle questioni poste all'ordine del giorno;
- b) quattro rappresentanti degli enti partner, individuati nell'ambito della Consulta per il Terzo settore;
- c) il Presidente della Consulta del Terzo settore;
- d) Esculapio ODV, in qualità di coordinamento operativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

2. La Cabina di regia esercita le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio dell'attività del coordinamento operativo e degli enti partner;
- b) verifica del rispetto delle norme convenzionali e del corretto svolgimento del servizio;
- c) verifica, mediante indagini a campione o altri strumenti ritenuti idonei, del grado di soddisfazione dell'utenza;
- d) elaborazione di un report annuale dell'attività;
- e) risoluzione delle controversie e dei problemi che possano verificarsi tra gli enti convenzionati;
- f) ogni altra funzione attribuita alla Cabina di regia dalla presente convenzione.

3. La Cabina di regia, convocata e presieduta dal direttore della SdS, si riunisce quadrimestralmente e produce un verbale, che è trasmesso per conoscenza all'Assemblea dei Soci della SdS. La Cabina di regia può essere convocata altresì su richiesta unanime dei rappresentanti degli enti partner di cui al comma 1, lett. b).

4. Su iniziativa della SdS o su unanime richiesta degli enti partner di cui al comma 1, lett. b), la Cabina di regia può proporre alla SdS di riattivare la coprogettazione, ai fini di una revisione *in itinere* della presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 72/2021.

5. Gli enti partner ed Esculapio ODV costituiscono anche uno specifico Gruppo di verifica delle attività di programmazione e organizzazione dei servizi svolte da quest'ultimo in qualità di coordinamento operativo. Al Gruppo di verifica parteciperà di diritto il Presidente della Consulta del Terzo settore. La composizione effettiva di tale Gruppo e le modalità operative di suo funzionamento saranno definite dalle parti e comunicate alla SdS dal Presidente della Consulta del Terzo settore.

Art. 8 - L'Assemblea di partenariato

1. Al fine di svolgere attività di monitoraggio dell'intero rapporto collaborativo fra la SdS e gli enti partner di cui all'art. 3 della presente convenzione, è istituita un'Assemblea di partenariato, costituita dal direttore della SdS, da un rappresentante di ciascuno degli enti partner, dal Presidente della Consulta del Terzo settore (o suo delegato) e dai delegati alla coprogettazione nominati dal Comitato di partecipazione.

2. L'Assemblea di partenariato è convocata, di norma, una volta all'anno dal direttore della SdS, produce un verbale che, approvato a maggioranza dei propri componenti, è trasmesso per conoscenza all'Assemblea dei Soci della SdS.

3. L'Assemblea di partenariato esercita le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio complessivo dell'attività svolta nell'ambito del partenariato, ricorrendo, se ritenuto opportuno, anche a forme di valutazione di impatto sociale;
- b) esame complessivo dell'assetto dei rapporti collaborativi instaurati e delle modifiche eventualmente necessarie alla presente convenzione, da sottoporre alla Cabina di regia e alla SdS;
- c) esame dei punti di forza e delle criticità del servizio, formulando proposte di miglioramento.

Art. 9 - Qualità, efficienza ed equità del servizio di accompagnamento sociale

1. Affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri di qualità tecnica e sociale volti ad assicurare l'efficacia della prestazione e la piena soddisfazione delle esigenze dei fruitori, gli enti partner si impegnano a garantire:

- a) la presa in carico della persona beneficiaria del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di attivazione;
- b) la formazione periodica del personale volontario e dipendente impegnato nel servizio;
- c) la preparazione del personale volontario e dipendente, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso le persone accompagnate (a tal fine, il personale volontario e dipendente è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e cortesia nei confronti delle persone fruitrici del servizio, nonché a garantire l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi impiegati);
- d) in caso di guasto improvviso la sostituzione in tempi brevi del mezzo utilizzato con altro mezzo adeguato;
- e) in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, l'impegno a ricercare le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi e ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza;
- f) in caso di assenze impreviste, la sostituzione del personale impegnato con altro personale idoneo (la SdS si riserva la facoltà di richiedere all'ente partner la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con le persone beneficiarie del servizio).

2. Pena la risoluzione della convenzione, tutti gli enti partner, i loro dipendenti e i loro volontari si impegnano ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del *Codice di comportamento dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest*, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR n. 62/2013, e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, nella consapevolezza che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento e, come tale, è valutabile ai fini della risoluzione della presente convenzione, in base alla gravità della violazione valutata alla luce del suddetto Codice.

Art. 10 - Risorse economiche della Società della Salute e cofinanziamento da parte di Esculapio ODV e degli enti partner

1. La SdS si impegna a stanziare annualmente attraverso il proprio bilancio le risorse necessarie per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del servizio di accompagnamento sociale.

2. Nello svolgimento della sua funzione, Esculapio ODV, in qualità di coordinamento operativo, cofinanzia, per tutta la durata della presente convenzione, le attività di cui all'art. 6 della presente convenzione, mettendo a disposizione la sede operativa, l'esperienza pregressa e parte del personale impiegato nell'attività di coordinamento, nonché la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni.

3. Gli enti partner cofinanziano le attività di cui all'art. 5 della presente convenzione, mettendo a disposizione le loro sedi operative, il personale volontario, nonché l'esperienza pregressa del personale nell'attività di organizzazione del servizio di accompagnamento sociale.

4. Gli altri enti del partenariato cofinanziano le eventuali attività di cui all'art. 3, comma 3, della presente convenzione, garantendo la partecipazione e l'apporto del loro personale volontario e dipendente alle attività che saranno chiamati a svolgere.

Art. 11 - Spese rimborsabili

1. L'importo dei contributi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 da corrispondere a Esculapio ODV e agli enti partner per le spese da essi effettivamente sostenute e documentate è determinato secondo due modalità:

- a) rendicontazione analitica di spese effettivamente sostenute e documentate (la modalità di computo delle predette spese e la documentazione da produrre sarà definita nell'ambito della Cabina di regia, di cui all'art. 7 della presente convenzione).
- b) applicazione di un costo *standard* per i singoli servizi di accompagnamento sociale effettivamente svolti, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 72/2021.

2. Secondo la modalità di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, sono rimborsate le seguenti spese effettivamente sostenute:

- a) l'attività di coordinamento operativo svolta da Esculapio ODV ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione;
- b) le spese sostenute dagli enti partner relativamente alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri operatori impiegati nella realizzazione del servizio (le spese assicurative dei volontari sono soggette a un rimborso specifico da parte della SdS e, pertanto, devono essere annualmente comunicate in via preventiva, affinché ne sia verificata la congruità rispetto alle attività di cui alla presente convenzione);
- c) eventuali costi sostenuti per spese derivanti dalla formazione e dall'attrezzatura dei volontari, comprese le divise;
- d) eventuali costi sostenuti per spese dovute alle misure di contrasto alla pandemia da CoViD-19 o eventuali altri misure imposte per situazioni analoghe.

3. Sono invece rimborsate secondo le modalità di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, le spese sostenute per i singoli servizi svolti e rendicontati sulla base del costo standard determinato secondo le modalità analitiche di cui all'**allegato B**, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 72/2021. Tale allegato è oggetto di verifica annuale (o con periodicità ridotta, qualora si rilevino modifiche sostanziali dei valori dei parametri di calcolo del costo standard) da parte della Cabina di regia che può proporre modifiche o adeguamenti da sottoporre alla successiva approvazione dei soggetti firmatari della presente convenzione.

4. Per l'attività svolta dagli enti sottoscrittori della presente convenzione nell'ambito della Cabina di regia e del Gruppo di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione o dell'Assemblea di partenariato di cui all'art. 8 della presente convenzione non è previsto alcun rimborso.

Art. 12 - Pagamenti e controlli

1. Con cadenza bimestrale ciascun ente partner invia alla SdS la rendicontazione corredata di un report riepilogativo dei servizi svolti. Tali rendicontazioni sono attestate dal coordinamento operativo (Esculapio ODV). La rendicontazione è effettuata sulla base di una modulistica predisposta dalla SdS e comunicata agli enti partner ed è sottoscritta dal legale rappresentante degli enti partner medesimi.

2. La documentazione delle spese e dei servizi effettuati alla base del rimborso richiesto, autocertificata dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere conservata presso l'ente firmatario per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività.

3. La SdS si riserva di procedere periodicamente a verifiche e controlli.

4. Il rimborso è effettuato dalla SdS entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'ente partner, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione potrà definire modalità di erogazione del rimborso alternative a quelle di cui al comma 4, al fine di assicurare l'accelerazione dell'erogazione dei rimborsi e la semplificazione della procedura. L'eventuale nuova modalità sarà pubblicata sul sito della SdS.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli enti partner assumono tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, si impegnano a utilizzare conti correnti bancari o postali sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CUP I81J23000320005.

Art. 14 – Disposizioni sulla protezione dei dati personali

1. In relazione al trattamento dei dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione, gli enti partner ed Esculapio ODV (contraenti) dichiarano di aver preso visione e condiviso l'informativa sulla protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e pubblicata dalla Società della Salute, quale Titolare del trattamento, sul proprio sito istituzionale raggiungibile al seguente collegamento: <http://www.sds-nordovest.fi.it/privacy-policy>.

2. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione delle disposizioni previste dai precedenti artt. 2 (Destinatari del servizio di accompagnamento sociale), 4 (Impegni della Società della Salute), 5 (Impegni dell'ente partner), 6 (Impegni del coordinamento operativo), 7 (La Cabina di regia), 8 (L'Assemblea di partenariato) e 9 (Qualità, efficienza ed equità del servizio di accompagnamento sociale), la Società della Salute si qualifica come Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR e provvederà, nel rispetto dell'art. 28 del GDPR, alla formale designazione di tutti gli enti partner e di Esculapio ODV, per i rispettivi compiti e funzioni come disciplinati dalla presente convenzione, quali Responsabili del trattamento.

3. Gli enti partner ed Esculapio ODV si impegnano alla formale accettazione della nomina secondo lo schema **allegato C** alla presente convenzione, obbligandosi, per l'effetto, al rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

4. In particolare, e salvo quanto dettagliatamente previsto nella citata nomina, le parti si impegnano a:

- applicare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione al trattamento dei dati personali trattati con specifico riferimento alla protezione dei dati, e dei documenti che li contengono, nelle operazioni di comunicazione prevedendo, a titolo esemplificativo, la protezione degli stessi con specifiche e univoche password di accesso;
- nominare, per iscritto, i soggetti autorizzati al trattamento, impartendo loro specifiche istruzioni e garantendo un'adeguata attività formativa in materia di protezione dei dati personali;
- limitare, salvo quanto necessario per la corretta esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, gli ambiti di comunicazione dei dati personali trattati;
- adottare ogni misura necessaria per evitare la diffusione dei dati personali;
- garantire piena collaborazione alla SdS, quale Titolare del trattamento, per fornire tempestivo riscontro alle istanze degli interessati relative all'esercizio dei loro diritti, nonché per ogni attività richiesta dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/10/2023, ha validità fino al 31/12/2024 ed è rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

2. La proposta di rinnovo è formulata dalla SdS, sentita la Cabina di regia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, della presente convenzione.

3. Ai fini del perfezionamento del rinnovo, è necessaria l'accettazione espressa di tutti gli enti partner.

Art. 16 - Inadempienze e recesso

1. La SdS procede alla verifica e alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alla Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione e all'ente partner interessato.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative a inadempienze degli enti partner devono essere comunicate per iscritto dalla SdS entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si sono verificate o dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza, fissando un termine entro il quale gli enti partner potranno far pervenire le proprie controdeduzioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate.

3. Nel caso in cui non pervengano le controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, la SdS, sentita la Cabina di regia, applica le sanzioni di cui all'**allegato D** alla presente convenzione.

4. Le somme addebitate a titolo di sanzione sono recuperate, se possibile, mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa.

5. Qualora gli enti partner non provvedano ad adeguarsi alle richieste della SdS e perdurino le violazioni degli obblighi che il presente atto pone a loro carico (o comunque di comportamenti incompatibili con il proseguimento del servizio), la SdS ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta a mezzo PEC indirizzata all'ente partner coinvolto. In caso di recesso, la SdS riduce del 50% i contributi dovuti all'ente *partner* a titolo di rimborso spese.

6. Per la SdS costituiscono validi motivi di recesso dalla convenzione:

- a) la perdita da parte dell'ente partner della qualifica di ente del Terzo Settore, per qualsiasi motivazione determinata;
- b) gli inadempimenti gravi della presente convenzione;
- c) l'inadempimento agli obblighi relativi all'accreditamento di cui alla legge regionale n. 82/2009, e ss.mm.ii.;
- d) l'attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli enti consorziati della SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti degli enti partner;
- e) la mancata comunicazione alla SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'ente partner;
- f) la reiterata assenza di un DURC regolare;
- g) la comunicazione da parte della Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
- h) il grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- i) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- j) la violazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza;
- k) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l) l'intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione nei confronti dell'ente partner per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- m) l'intervento di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'ente partner di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero l'intervento di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*).
- n) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi nei confronti di persone beneficiarie del servizio;
- o) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.

7. Qualora ricorrano gravi motivi l'ente partner interessato può recedere dal presente atto con un preavviso di almeno due mesi, a mezzo PEC da inviare alla SdS. Il recesso determina il venire meno gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza del presente atto.

Art. 17 - Controversie e norme di rinvio

1. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente atto, è competente a giudicare il Foro di Firenze.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e della legge regionale n. 65/2020, del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 18 - Spese di registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo, a norma dell'art. 82, comma 5, del CTS ed è registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.